

APPROFONDIMENTO DEL CONTESTO NORMATIVO VIGENTE

Liceo Stella Maris

Il seguente documento è volto alla presentazione delle diverse modalità per l'acquisizione della cittadinanza, all'esplicazione dei requisiti economici necessari affinché uno straniero ottenga la cittadinanza e all'illustrazione sia della legge vigente sia dei passaggi di quest'ultima su cui vorremmo intervenire. Proponiamo di seguito alcune modifiche al disegno di legge numero 91 del 1992, emanato dal governo Andreotti e pubblicato il 5 Febbraio 1992 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La legge è stata resa applicabile trascorsi 6 mesi dalla data di pubblicazione. Intendiamo dunque operare dei cambiamenti alla legge sopracitata al fine di incentivare l'integrazione delle seconde generazioni nel territorio italiano.

La legge 91/92 abroga di fatto la normativa precedente, la legge 555 del 1912 e i regolamenti di esecuzione n. 572/93 e n. 362/9411. L'essere cittadini coinvolge sia la sfera giuridica pubblica, in quanto solo coloro che posseggono la cittadinanza detengono i diritti politici e civili nel proprio paese, sia la sfera giuridica privata, poiché lo status di cittadino è requisito fondamentale per l'applicazione della legislazione nazionale alle controversie giuridiche della persona. Avere la cittadinanza italiana comporta l'acquisizione di tutti i diritti che a questa conseguono così come l'acquisizione dei doveri previsti per i cittadini italiani. Diventando cittadini italiani, si diventa inoltre automaticamente cittadini dell'Unione Europea. La normativa vigente prevede tre criteri fondamentali tramite i quali si può acquisire la cittadinanza italiana: per beneficio di legge, per matrimonio o ancora per naturalizzazione. La legge vigente si basa su 2 principi: quello dello *ius soli* e quello dello *ius sanguinis*. Lo *ius sanguinis* (diritto di sangue) è la locuzione latina che sta ad indicare l'acquisizione della cittadinanza per nascita da almeno un genitore o un ascendente in possesso di cittadinanza. Lo *ius soli* (diritto del suolo) è l'espressione che indica l'acquisizione della cittadinanza di un

dato paese come conseguenza del fatto giuridico di essere nati sul suo territorio, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori.

Di seguito si elencano tutte le possibili modalità per le quali uno straniero può ottenere la cittadinanza. Il primo modo per ottenerla è il beneficio di legge per nascita o adozione. Infatti, è cittadino italiano per nascita, colui che nasce da un genitore italiano, colui che nasce in Italia ma ha genitori apolidi o ignoti e chi è nato in Italia da genitori stranieri i quali, in base alla legge dello Stato di appartenenza, non gli trasmettono la cittadinanza. È considerato cittadino italiano per nascita, la persona trovata in Italia come figlio di ignoti, se non può essere provato il possesso di altra cittadinanza. Per quanto riguarda il riconoscimento di paternità o maternità, se questo avviene successivamente alla nascita, si applicano le stesse norme in vigore nel caso di riconoscimento alla nascita; se il riconoscimento avviene raggiunta la maggiore età, l'interessato può mantenere il proprio stato di cittadinanza o scegliere, entro un anno dal riconoscimento, la cittadinanza dei propri genitori.

Possono ottenere la cittadinanza le persone che provengono dai territori dell'Istria, Fiume e Dalmazia o per discendenza da ex cittadini italiani provenienti da questi territori.

Diverse sono le condizioni per ottenere la cittadinanza per discendenza da ex cittadini italiani: avere un genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano per nascita; essere, al compimento del 18° anno d'età, legalmente residente in Italia da almeno 2 anni; dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento della maggiore età. In alternativa al requisito di residenza, lo straniero o l'apolide può far valere il fatto di ricoprire un impiego statale o di aver prestato effettivamente servizio militare o civile in Italia, dichiarando preventivamente di voler acquisire la cittadinanza.

Le condizioni per acquisire la cittadinanza per *ius soli* sono le seguenti: essere nato in Italia; essere stato legalmente residente in Italia in maniera continuativa fino al compimento della maggiore età sebbene facciano eccezioni brevi assenze per comprovati motivi tra cui studio, lavoro o assistenza alla famiglia, i quali non

interrompono il periodo di residenza legale; dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni.

È possibile ottenere la cittadinanza italiana altresì per matrimonio con un cittadino italiano alle seguenti condizioni: essere stato legalmente residente in Italia per almeno 6 mesi successivi al matrimonio, aver celebrato il matrimonio da almeno 3 anni, essere in assenza di motivi ostativi alla sicurezza dello Stato ed infine non essere in possesso di condanne definitive.

L'ultima modalità per acquisire la cittadinanza italiana è la naturalizzazione, la quale può essere concessa dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno. La cittadinanza italiana per naturalizzazione viene concessa: allo straniero che risieda legalmente in Italia da almeno 10 anni; allo straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano, che risieda legalmente in Italia per almeno 5 anni successivi all'adozione; allo straniero che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche all'estero, per almeno 5 anni; al cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea che risieda legalmente in Italia da almeno 4 anni; all'apolide o al rifugiato che risieda legalmente in Italia da almeno 5 anni; allo straniero che abbia reso servizi di particolare valore all'Italia o nei casi in cui vi sia un particolare interesse per lo Stato.

Lo straniero che presenta istanza di naturalizzazione deve dimostrare assenza di procedimenti a suo carico, affidabilità fiscale e autosufficienza economica. Per dimostrare l'autosufficienza economica, il cittadino straniero deve provare la presenza di un reddito personale o familiare negli ultimi 3 anni antecedenti alla richiesta di cittadinanza. Quest'ultimo deve ammontare a € 8.263,31 per lo straniero residente senza persone a carico e a € 11.362,05 per lo straniero residente con coniuge a carico. Inoltre, il reddito presentato deve essere maggiorato di € 516,00 per ogni ulteriore persona a carico. Questo requisito è stato messo in dubbio dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1175 del 2009, la quale ha dichiarato illegittima l'imposizione di una precisa soglia di reddito ai fini della naturalizzazione, dovendo valutare l'inserimento economico complessivo dello straniero.

In base a quanto specificato sopra, si propone che, ai fini dell'articolo 9 della Legge 91/1992, non si tenga conto del reddito del richiedente cittadinanza in quanto già dimostrato nei 10 anni precedenti di soggiorno legale. La domanda di richiesta di cittadinanza italiana deve essere inviata, insieme al documento d'identità, al certificato di nascita e al certificato penale rilasciato dal paese di origine.

La legge attuale è differente da quella emanata nel 1992, l'ultima modifica effettuata è quella riguardante il Decreto-Legge n.113 del 4 ottobre 2018, denominato "Decreto Sicurezza". La legge emanata nel 2018 ha modificato per diversi aspetti la legge 91 del 1992. Dal punto di vista economico, infatti, prima della modifica il contributo che doveva versare lo straniero per presentare la domanda era di € 200,00 mentre, ad oggi, questo contributo ammonta a € 250,00. Un altro aspetto modificato dal "Decreto Sicurezza" concerne il tempo d'attesa successivo alla richiesta di cittadinanza. Infatti, nella legge originaria, questo lasso di tempo era di 24 mesi, oggi, il tempo massimo per ricevere una risposta da parte degli organi preposti è di 48 mesi.

Diversamente dalla legge 555/1912, quella attuale non prevede la perdita automatica della cittadinanza italiana per coloro i quali la acquisiscano in un paese estero anzi, prevede, a tal proposito, l'ipotesi della doppia cittadinanza.

Siamo profondamente convinti che un cittadino straniero nato e cresciuto in Italia subisca ingiustizia dovendo aspettare il compimento della maggiore età per richiedere la cittadinanza. Questo infatti, costituisce una condizione di squilibrio tra chi vive e nasce da cittadini stranieri nel nostro paese e chi, al contrario acquisisce la cittadinanza italiana vivendo da soli 3 anni nel territorio della Repubblica e avendo un ascendente cittadino italiano.

Le innovazioni che proponiamo nel nostro disegno legge si inseriscono nel quadro dell'agevolazione dei requisiti per l'ottenimento della cittadinanza italiana. Come innovazione significativa, vogliamo infatti dimezzare gli anni di soggiorno legale necessari allo straniero per richiedere la cittadinanza.

Abbiamo deciso di affrontare l'argomento dell'immigrazione all'interno del nostro programma annuale di cittadinanza e costituzione. L'idea di modifica della legge

nasce dall'ascolto delle esigenze sociali che abbiamo raccolto sia tramite incontri scolastici con istituzioni internazionali e sia grazie alla testimonianza personale di migranti.